

Autodichiarazione aiuti di Stato per il Covid: scadenza prorogata al 30 novembre

È ufficialmente prorogata al 30 novembre 2022 la scadenza per la presentazione dell'autodichiarazione aiuti di Stato Covid ex Dm 11 dicembre 2021. Lo ha disposto l'Agenzia delle Entrate con l'atteso provvedimento n. 233822, emanato a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL "Semplificazioni fiscali".

Il provvedimento interviene, nello specifico, sui punti 2.3 e 2.4 del precedente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 143438 del 27 aprile 2022 (nonché sulle relative motivazioni) – che ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato – sostituendo le parole "30 giugno 2022", ovunque ricorrano, con le parole "30 novembre 2022".

Pertanto, in linea generale, l'autodichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2022, anziché entro il 30 giugno 2022.

Per i soggetti che si avvalgono della definizione agevolata degli "avvisi bonari" di cui all'art. 5 commi da 1 a 9 del DL 22 marzo 2021 n. 41, l'autodichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 novembre 2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30 novembre 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell'art. 1 comma 13 del DL 41/2021 sono tenuti a presentare:

- una prima dichiarazione entro il 30 novembre 2022;

- una seconda dichiarazione, oltre il 30 novembre 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.

La decisione dell'Agenzia delle Entrate di differire il termine di presentazione dell'autodichiarazione dal 30 giugno al 30 novembre 2022 è stata resa possibile dal DL "Semplificazioni fiscali".

Nelle motivazioni al provvedimento n. 233822 si fa infatti espresso riferimento all'art. 35 del DL 21 giugno 2022 n. 73 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022 n. 143), con il quale sono stati prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all'art. 10 comma 1 secondo periodo del Dm 31 maggio 2017 n. 115, al fine di concedere ai beneficiari dei predetti aiuti un più ampio lasso di tempo per compilare e inviare l'autodichiarazione prevista dall'art. 3 del Dm 11 dicembre 2021.

Prorogata la registrazione degli aiuti nell'RNA

Il citato art. 35, nello specifico, dispone che, con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'art. 10 comma 1 secondo periodo del Dm 31 maggio 2017 in scadenza:

- dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al

31 dicembre 2023.

Tale proroga si applica alla registrazione nell'RNA (nonché nei registri aiuti di Stato SIAN e SIPA) degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato Covid.

Nell'ambito dell'art. 35 del Dl 73/2022 è inoltre prevista la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 della disposizione di cui all'art. 31-*octies* del Dl 137/2020, secondo cui l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

Si osserva che il provvedimento conferma, di fatto, l'obbligo di presentare l'autodichiarazione secondo quanto già previsto dal provvedimento n. 143438/2022, anche se concedendo più tempo per la predisposizione e l'invio della stessa.

(MF/ms)

Officina 2022: registrazione completa dello spettacolo

Venerdì 17 giugno 2022, presso l'Antico Borgo di Annone Brianza, si è tenuto l'evento finale dei festeggiamenti per i 30 anni del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio.

[CLICCANDO QUI](#) potete rivedere lo **spettacolo teatrale a cura della compagnia Tavolo.02**, la **tavola rotonda** moderata dalla giornalista Tiziana Ferrario con protagonisti gli imprenditori Laura Silipigni, Andrea Beri, il sociologo Aldo Bonomi, il prevosto di Lecco e presidente della Fondazione Ente Spettacolo don Davide Milani e la prorettrice del Politecnico

di Lecco Manuela Grecchi e le **premiazioni delle aziende associate ad Api.**

(AM/am)

Il modello unico per attività di spurgo: cambia il formulario

La novità riguarda una categoria ben precisa, coloro che eseguono le attività di spurgo. In sostituzione del formulario rifiuti, il primo luglio 2022 entra in vigore il **'modello unico'**. La novità coinvolge sia chi si occupa materialmente dello spurgo, sia gli impianti che ricevono questo tipo di rifiuto.

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha infatti definito il modello unico e i contenuti del documento di trasporto per i rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione delle reti fognarie di qualsiasi tipologia.

In realtà, dal 1° giugno 2022 è già disponibile sul portale dell'Albo il [modello di formulario \(Fir\)](#) per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie fino al 30 giugno è possibile sperimentarne l'emissione e la vidimazione virtuale, nonché l'interoperabilità con i software gestionali in uso presso le imprese.

Per tutti i dettagli si può consultare il [sito dell'albo gestori](#).

La novità è contenuta nella deliberazione n. 14 del 21

dicembre 2021 che attua il Testo Unico 152/2006 art.230 c.5, in seguito modificata dalla deliberazione n.4 del 21 aprile 2022, "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021".

(SN/bd)

Ondate di calore sul luogo di lavoro: i consigli dell'Ats Brianza

Il caldo estivo può rappresentare un **fattore di rischio aggiuntivo** per la salute e la sicurezza di coloro che svolgono un'attività lavorativa intensa all'aperto, come ad esempio: agricoltori, giardinieri, operai dell'edilizia stradale e ferroviaria, lavoratori edili, marinai, portuali, operatori ecologici (ecc).

[L'Ats della Brianza](#) raccomanda di trasmettere a tutti coloro che sono potenzialmente coinvolti alcune informazioni di base, destinate a diverse categorie di cittadini, per adottare comportamenti che riducano i rischi. In particolare si allega una **guida destinata ai lavoratori e un pdf informativo generale**.

Si ricorda che il datore di lavoro, in base al D.Lgs. 81/2008, deve valutare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori", compresi quelli riguardanti il rischio di danni da calore, e mettere in atto le misure di prevenzione e protezione conseguenti.

(SN/bd)

[5603_N.L22_-](#)

[_Ondate_di_calore_Ats_Birianza_comportamenti_contro_ondate_calore.pdf](#)

[Download](#)

[5605_N.L._22_-](#)

[_Ondate_di_calore_Ats_Brianza_8_C_17_opuscoliPoster_Lavoratori.pdf](#)

[Download](#)

Fornitura gas naturale: chiarimenti per l'applicazione del credito di imposta

Trasmettiamo in allegato la **circolare dell' Agenzia delle Entrate** nella quale vengono chiarite le modalità di calcolo del **credito d'imposta per le aziende "gasivore"** relativamente al primo e al secondo trimestre 2022 e per le aziende non "gasivore" relativamente al secondo trimestre 2022, ai sensi dei Decreti per il contenimento degli effetti degli incrementi dei prezzi del gas naturale Sostegni-ter (Dl n. 4/2022), Energia (Dl n.17/2022), Taglia-prezzi (Dl n. 21/2022) e Aiuti (Dl n. 50/2022).

In estrema sintesi, la circolare definisce:

- **i dettagli dell'estensione della riduzione dell'aliquota IVA al 5% anche al secondo trimestre 2022;**
- **i costi da considerare nella componente gas ai fini del calcolo del credito di imposta: si tratta del costo della commodity ad esclusione di ogni altro onere**

accessorio diverso dalla componente gas; si tratta sostanzialmente della macrocategoria indicata alla voce “spesa per la materia gas”.

Sono da escludere le spese per trasporto, stoccaggio distribuzione e misura.

Ricordiamo che:

per i **gasivori** al fine di poter accedere al **credito di imposta nella misura prevista del 10% sulla spesa sostenuta nel primo trimestre 2022** è richiesto che le imprese abbiano subito un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita all'ultimo trimestre 2021) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito all'ultimo trimestre 2019.

Per poter accedere al **credito di imposta nella misura prevista del 25% sulla spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022** è richiesto che le imprese abbiano subito un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita al primo trimestre 2022) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.

I clienti finali che possono essere ritenuti **“gasivori” ai fini della possibilità di accesso al credito di imposta**, sono i soggetti che operano in uno dei settori elencati nell'Allegato 1 al DM 541 del 21 dicembre 2021 (di cui si allega copia), e che abbiano consumato nel primo trimestre 2022, per usi energetici e al netto dei consumi per uso termoelettrico, almeno 23.645,5 Smc con PCS 38,10 MJ/Smc.

Per i **non gasivori** al fine di poter accedere al **credito di imposta nella misura prevista del 25% sulla spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022** è richiesto che le imprese abbiano subito un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita al primo trimestre 2022) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME)

superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.

Come si può rilevare dai dati pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), [disponibili a questo link](#) e riportati in allegato, l'incremento del prezzo medio tra il primo trimestre 2022 ed il primo trimestre 2019 e tra il quarto trimestre 2021 ed il quarto trimestre 2019 è superiore al 30%.

Ricordiamo infine che i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione entro il 31.12.2022 e sono cedibili per intero.

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito di imposta sui consumi gas e, quindi, tramite il modello F24, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

"6966" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (primo trimestre 2022);

"6962" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);

"6964" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".

Qualora dovessero subentrare conguagli per rettifica di dati effettivi, risultati errati, l'impresa che abbia fruito del credito d'imposta in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve procedere a riversare il maggior importo del credito d'imposta utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati.

Rimandiamo comunque ad una attenta lettura della Circolare, in cui vengono definiti ulteriori aspetti per il corretto calcolo del credito di imposta dovuto.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)

[5608_N.L.24_-_Allegato_1_al_D.M._541_2021_-_Codici_ATECO_gasivori.pdf](#)

[Download](#)

[5610_N.L.24_-_](#)

[_Circolare_AE_n_20_16062022_crediti_imposta_gas.pdf](#)

[Download](#)

[5612_N.L.24_-_Prezzi_di_riferimento_gas_GME.pdf](#)

[Download](#)

Bando camerale: “Innovazione filiere economia circolare 2022”

Sul [sito della Camera di Commercio Como-Lecco](#) è stato recentemente pubblicato il bando che finanzia l’innovazione delle filiere produttive che si trasformano in chiave circolare.

Il bando può riguardare moltissime innovazioni, ad esempio quelle finalizzate all’uso più efficiente delle risorse nei processi produttivi, oppure al recupero di scarti e sottoprodotti. Può finanziare le attività di riutilizzo di beni ora scartati oppure le iniziative per l’allungamento della durata di vita dei beni. Nel pdf allegato trovate tutti i dettagli.

Chi può partecipare

Il bando è rivolto alle micro, piccole e medie imprese lombarde che presentino progetti in forma singola o in aggregazione, formata da almeno 3 imprese rappresentanti la/le filiera/e.

Spese ammissibili

- Consulenza
- Attrezzature tecnologiche
- Costi legati alle certificazioni ambientali
- Servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione
- Materiali e strumenti
- Spese del personale interno
- Spese per la tutela della proprietà intellettuale

Caratteristiche dell'agevolazione

Il contributo a fondo perduto ha un'intensità pari al 40% delle sole spese ammissibili. L'importo massimo del contributo è di 120.000,00 euro per i progetti presentati da imprese in forma aggregata e di 100.000,00 euro per progetti presentati da imprese in forma singola. Ogni impresa o aggregazione di imprese può presentare una sola domanda con un investimento minimo pari a 40.000,00 euro.

Modalità e scadenza

Le domande possono essere presentate online entro le ore 16 del 19 settembre 2022 [cliccando qui](#).

La dott.ssa Silvia Negri e gli altri collaboratori di ApiTech sono a disposizione per studiare le singole situazioni, valutare l'opportunità e supportare le aziende che vogliono partecipare al bando.

Per info: silvia.negri@api.lecco.it, 0341.282822.

(SN/am)

[5615_N.L._bb_-_Bando_filiere_circolari_ed2022.pdf](#)

Esterometro: disciplina degli acquisti fuori campo Iva

Il Dl "Semplificazioni fiscali" ha previsto una modifica alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, **escludendo** quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-*octies* del Dpr 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000 euro. A tal fine, è modificato l'art. 1 comma 3-*bis* del Dlgs. 127/2015.

Sotto il profilo degli acquisti da parte di soggetti passivi italiani, l'esclusione riguarda i beni ubicati **al di fuori** del territorio dello Stato, siano essi mobili o immobili, in ossequio al criterio di territorialità Iva di cui all'art. 7-*bis* del Dpr 633/72.

Nel caso delle prestazioni di servizi ricevute, invece, si fa riferimento essenzialmente ai **servizi in deroga** rispetto a quelli "generici" disciplinati dall'art. 7-*ter* del Dpr 633/72.

Per queste ultime prestazioni, difatti, il luogo di rilevanza territoriale è sempre il territorio dello Stato del committente. Per cui, se il committente è un soggetto passivo residente o stabilito in Italia, l'operazione è ivi soggetta a imposta.

Sono **fuori campo**, invece, ad esempio, le prestazioni di servizi relative a beni immobili, poiché si deve avere riguardo al luogo in cui è situato l'immobile stesso (art. 7-*quater* lett. a) del Dpr 633/72).

Le medesime considerazioni valgono, tra l'altro, per le prestazioni di **trasporto di persone B2B**, per le quali il luogo

di rilevanza territoriale ai fini Iva è determinato in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (art. 7-*quater* lett. b) del Dpr 633/72).

Si rammenta che sono comunque escluse dalla comunicazione le **importazioni**, in quanto documentate da bolletta doganale, nonché gli acquisti per i quali è stata emessa fattura elettronica via Sistema di Interscambio (eventualmente, su base facoltativa, anche per operazioni fuori campo Iva).

Con riguardo alla comunicazione delle operazioni prive di rilevanza territoriale in Italia, si è di recente espressa anche l'Agenzia delle Entrate nel corso delle risposte rese a Telefisco del 15 giugno 2022, sostanzialmente in coincidenza, quindi, con l'approvazione del decreto che prevede la modifica normativa testé descritta.

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito, in particolare, che:

- per gli acquisti di beni fuori campo Iva ai sensi dell'art. 7-*bis* del Dpr 633/72 (es. rifornimento di carburante all'estero), il file XML è compilato con il **codice natura "N2.2"** e il tipo documento "**TD19**";
- per le prestazioni di servizi ricevute (es. prestazioni alberghiere al di fuori del territorio dello Stato), il file XML è comunque compilato con il **codice natura "N2.2"** e il tipo documento "**TD17**".

Qualche perplessità potrebbe sorgere, se si osserva che il codice natura "N2.1" è espressamente riferito alle operazioni "non soggette a Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-*septies* del Dpr 633/72".

Tale indicazione, tuttavia, risulta conforme a quanto indicato nelle specifiche tecniche versione 1.7 (allegate al provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018), in base alle quali viene precisato, con riferimento, ad esempio, alla compilazione del documento "**TD17**", che il codice N2.2 dovrebbe

essere utilizzato “in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia” (analoga precisazione viene fatta per i file “TD19”). In questo senso, il codice “N2.1” parrebbe, dunque, destinato alle sole operazioni attive (cessioni di beni o prestazioni di servizi) non territorialmente rilevanti.

Estensione dell’esterometro ai forfetari

Mancano ormai poche settimane alla data di entrata in vigore delle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti. A decorrere dal prossimo **1° luglio 2022**, sarà, infatti, obbligatorio inviare i suddetti dati, mediante il Sistema di Interscambio, nel formato XML, proprio della fattura elettronica.

All’adempimento si aggiungeranno, con ogni probabilità, anche i soggetti **in regime di franchigia** che nel periodo precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, posto che l’art. 18 del DL 36/2022, attualmente in fase di conversione, ne prevede, dalla stessa data, l’inclusione nel novero dei soggetti tenuti all’emissione della fattura elettronica ex art. 1 comma 3 del Dlgs. 127/2015; essi, pertanto, dovrebbero rientrare anche nel perimetro soggettivo della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, in virtù di quanto disposto dal successivo comma 3-*bis*.

(MF/ms)

Nota di variazione nelle procedure concorsuali: chiarimenti da Telefisco

Nell'ambito della nuova disciplina delle **note di variazione** emesse a fronte di procedure concorsuali in capo al cessionario o committente, la nota non può essere riferita alla sola Iva.

La variazione, in tutto o in parte, riguarda infatti il corrispettivo non incassato dal cedente o prestatore e, dunque, deve essere emessa in riferimento sia all'imponibile che alla corrispondente imposta.

Tale aspetto è stato confermato dall'Agenzia delle Entrate in una delle risposte rese nel corso di Telefisco del 15 giugno 2022, specificando che le note di variazione **in diminuzione** per la sola imposta sono consentite solamente "laddove si configuri una errata applicazione dell'aliquota". La conclusione è da estendersi anche ai casi di errata applicazione del regime di imponibilità (invece che di quello di esenzione o non imponibilità) oppure di errata applicazione del tributo (per operazioni fuori campo).

Nel caso esaminato nel corso di Telefisco, una procedura fallimentare in capo al debitore veniva avviata dopo il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore della disciplina ex art. 18 del Dl 73/2021) e il soggetto creditore emetteva la nota di variazione per il credito non riscosso. La procedura fallimentare, invece, iscriveva al passivo il creditore solamente per la parte relativa all'**imponibile** e non anche per l'imposta.

L'Agenzia delle Entrate ha risposto affermando che, anche qualora la procedura abbia deciso di registrare nel passivo fallimentare solo la quota parte relativa all'imponibile, il creditore che venga soddisfatto del proprio credito è tenuto a

emettere una nota di variazione **in aumento** ripartendo proporzionalmente la somma incassata tra imponibile e imposta.

Il chiarimento verte sull'emissione della nota in aumento da parte del cedente o prestatore (a seguito del pagamento del credito non ancora riscosso, già oggetto di una precedente variazione), mentre in passato l'Agenzia delle Entrate si era espressa con riferimento alle note di variazione in diminuzione.

Nella ris. n. 127/2008 è affermato che la rettifica in diminuzione deve "essere **rappresentativa** sia della riduzione dell'imponibile che della relativa imposta. Una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa andrebbe a scindere l'indissolubile collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile".

Vi sarebbe, altrimenti, la conseguenza "paradossale", che "a fronte di un'operazione imponibile per la quale è stato interamente riscosso il corrispettivo, l'Erario non incasserebbe alcuna imposta sul valore aggiunto". Più recentemente, la risposta a interpello n. 801/2021 ha ribadito che, in caso di concordato preventivo, non sarebbe ammissibile l'emissione di note di credito "di sola Iva".

Quanto indicato dall'Amministrazione finanziaria è coerente con la disciplina comunitaria, dalla quale emerge come la base imponibile e l'Iva siano tra loro intrinsecamente connesse.

L'art. 90, par. 1, della direttiva 2006/112/Ce consente la **riduzione** della base imponibile (alle condizioni stabilite dagli Stati membri), anche in caso di "non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione".

Il successivo par. 2 consente agli stessi Stati membri di poter derogare a tale regola, posto che il pagamento del corrispettivo può essere "difficile da accertare o essere solamente provvisorio" (Corte di Giustizia, causa C-330/95).

Nondimeno, la giurisprudenza comunitaria ha concluso che la **riduzione** potrebbe comunque essere accordata qualora il soggetto passivo segnali l'esistenza di una "probabilità ragionevole che il debito non sia saldato" (Corte di Giustizia Ue, causa C-146/17).

Tra gli altri aspetti esaminati in tema di note di variazione nel corso del recente Telefisco, è riconosciuta la possibilità per il creditore di emettere una nota in diminuzione "parziale", riferita alla **quota di credito** chirografario destinata a restare insoddisfatta, in base alle percentuali definite dalla procedura di concordato preventivo.

Come già indicato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021, infatti, nel caso del concordato preventivo, a differenza delle altre procedure concorsuali, la quota parte dei corrispettivi per i quali era stata emessa fattura che dovrà essere pagata dai debitori sottoposti alla procedura è già individuata in modo puntuale in sede del decreto di ammissione.

Si rammenta che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 26 del Dpr 633/72 per le procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa dal cedente o prestatore già a decorrere dalla **data del decreto** di ammissione al concordato. Pertanto, la soluzione individuata dall'Agenzia appare la più ragionevole, consentendo al cedente o prestatore (creditore) di emettere la nota di credito solo per la quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta, in base alle percentuali definite dalla procedura stessa.

(MF/ms)

Fondapi: elezioni per il rinnovo dell'assemblea

Si informano le aziende associate che **dal 27 giugno al 3 luglio** si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea di **Fondapi**, il fondo negoziale di categoria destinato ai lavoratori e alle imprese che prevedono uno dei seguenti contratti collettivi per le piccole e medie imprese. Ogni azienda aderente a Fondapi alla data del 27 gennaio 2021 e in regola con il versamento dei contributi ha **diritto ad esercitare il proprio voto** per eleggere i rappresentanti dei datori di lavoro.

Il voto si può esercitare esclusivamente per **via telematica** accedendo alla piattaforma sull'area riservata e sarà possibile esprimere la propria preferenza a favore di uno solo dei candidati presenti all'interno della lista.

Trovate in allegato l'informativa dettagliata sulla procedura e le modalità di voto.

(FV/fv)

[5587_Comunicazione_elezioni.pdf](#)
[Download](#)

Valute estere: maggio 2022

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento,

le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall' Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di maggio 2022 come segue:

	Per 1 Euro
Dinaro Algerino	153,9072
Peso Argentino	124,4509
Dollaro Australiano	1,4995
Real Brasiliano	5,246
Dollaro Canadese	1,3588
Corona Ceca	24,7497
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare	7,083
Corona Danese	7,4405
Yen Giapponese	136,2409
Rupia Indiana	81,7828
Corona Norvegese	10,1453
Dollaro Neozelandese	1,6515
Zloty Polacco	4,6485
Lira Sterlina	0,84969
Leu Rumeno	4,946
Rublo Russo	0
Dollaro USA	1,0579
Rand Sud Africa	16,8131
Corona Svedese	10,4956
Franco Svizzero	1,0355
Dinaro Tunisino	3,2518

Hryvnia Ucraina	30,9307
Forint Ungherese	384,4541

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, al seguente link, [cambi](#) di maggio sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)